

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO ALLA 36° ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA

CASTIGLION DEL LAGO (PG) 18-03-2017
UNIONE FOLCLORICA ITALIANA

ASSOCIAZIONE CON PERSONALITÀ GIURIDICA DAL 30 APRILE 2001

REGOLAMENTO INTERNO

(ALLEGATO ALLO STATUTO DELL'UNIONE FOLCLORICA ITALIANA)

Art. 1 – Gli scopi e le finalità.

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sancite dagli artt. 1 e 2 dello Statuto, l' "Unione Folclorica Italiana (in sigla U.F.I.) esplica la sua attività a favore dei Gruppi e Associazioni (di seguito denominati Sodalizi) aderenti, come stabilito all'art. 5 dello Statuto, per:

- a) la diffusione della musica, della danza (anche sportiva), del canto, dell'arte e delle espressioni della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;
 - b) lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse;
 - c) lo scambio di esperienze culturali e delle tradizioni popolari, storiche del territorio nazionale e internazionale;
 - d) la circolazione di notizie e informazioni utili a facilitare l'attività specifica degli associati;
 - e) la collaborazione con la scuola, gli enti e gli istituti italiani e stranieri che si interessano di cultura popolare e tradizionale;
 - f) la promozione e la gestione di corsi inerenti le tradizioni popolari e coreutiche;
 - g) l'assistenza dei propri associati e la promozione di attività socio-assistenziali nei confronti di terzi;
 - h) il coordinamento e/o la organizzazione di festival, progetti e spettacoli di danze, musiche, canti, giochi tradizionali in territorio nazionale e internazionale;
 - i) la promozione e la diffusione della cultura popolare tra gli emigranti al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;
 - l) il coordinamento e/o l'organizzazione di attività ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali.
- E' fatto divieto all'U.F.I. di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e funzionali agli scopi citati al presente articolo. L'U.F.I. non può svolgere alcuna forma di attività che si configuri come "sostitutiva" di quella che spetta ai singoli Sodalizi.

Art. 2 – Rappresentatività. L'U.F.I

L'U.F.I rappresenta tutti i Sodalizi aderenti. Per il migliore conseguimento degli scopi e delle finalità, di cui agli art. 1 e 2 dello Statuto, essa può collaborare con Enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano il raggiungimento dei suoi stessi scopi e finalità, sempre salvaguardando il principio della autonomia.

Art. 3 – Adesioni.

I Sodalizi, che operano secondo i principi dell'art. 4, II° comma, dello Statuto, possono far parte dell'U.F.I. inoltrando relativa domanda. La domanda, firmata dal Legale Rappresentante, deve essere accompagnata da una copia dello Statuto sociale e da ogni possibile documentazione atta a consentire un adeguato giudizio da parte del Consiglio Direttivo dell'U.F.I. che sarà tenuto a comunicare l'esito della domanda senza l'obbligo di rendere noti i motivi relativi all'accoglimento o mancato accoglimento della stessa.

L'adesione ha validità coincidente con l'anno solare e si intenderà perfezionata nel momento in cui all'U.F.I. perverranno da parte del Sodalizio i documenti e l'ammontare del contributo associativo annuale prescritto per "affiliazione" del Sodalizio e per "tesseramento individuale" dei suoi soci, come indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda.

Per la sola attività di informazione generale, di cui alla lettera d) del precedente art. 1, I° comma, l'U.F.I. può consentire ai Sodalizi richiedenti di soprassedere al "tesseramento individuale" dei suoi soci versando il contributo associativo annuale per la "sola affiliazione".

Annualmente il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare del contributo associativo di adesione (affiliazione e tesseramento - sola affiliazione) all'U.F.I. e la relativa validità temporale. Gli Statuti dei singoli Sodalizi debbono essere sempre uniformati alle vigenti norme di legge.

Art. 4 - Scioglimento del vincolo.

I Sodalizi cessano di far parte dell'U.F.I. per:

- mancato pagamento del contributo associativo annuale di "affiliazione" e relativo "tesseramento individuale" oppure della "sola affiliazione (ved. precedente art. 3);
- recessione unilaterale con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi;
- fusione con altro Sodalizio;
- radiazione (ved. seguente art. 27).

Durante il periodo di preavviso, ove previsto, i Sodalizi mantengono diritti e obblighi per le attività precedentemente programmate.

Nel caso di cessazione di appartenenza all'U.F.I. per qualsiasi motivo, i Sodalizi sono tenuti ad azzerare le posizioni debitorie nei confronti dell' U.F.I.; in caso di inadempienza potranno essere esperite azioni adeguate per il recupero di quanto dovuto mentre, a partire dallo stesso momento, i Rappresentanti legali e/o soci dei Sodalizi decadranno dalle cariche eventualmente ricoperte in seno all'U.F.I..

Art. 5 - Fusioni.

Il Sodalizio che si forma dalla fusione di due o più Sodalizi già aderenti deve inoltrare una nuova domanda di adesione all'U.F.I a norma dell'art. 3 che precede.

Art. 6 - Tesseramento individuale.

Il tesseramento individuale ad un Sodalizio può cessare anche prima della fine dell'anno solare con il consenso espresso del Sodalizio o "ipso iure" nel caso di accertata impossibilità di espressione di detto consenso.

Art. 7 - Gli Organi statutari.

Gli Organi deliberativi, esecutivi, giurisdizionali e di controllo a mezzo dei quali l'U.F.I. realizza le finalità e gli scopi sociali, di cui all'art. 1 dello Statuto, sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Proviviri,
- f) il Collegio dei Garanti.

Organo consultivo è la Consulta Tecnico-Scientifica.

Il Consiglio Direttivo può procedere alla istituzione di altri speciali Organi e/o strutture necessarie al conseguimento di finalità particolari determinandone composizione, compiti e durata.

Art. 8 - Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea, organo deliberativo, è costituita dai Rappresentanti Legali dei singoli Sodalizi, o loro delegati in caso di impedimento, che abbiano compiuto il 18° anno di età. La delega deve risultare per iscritto e riportare il nome del socio tesserato del medesimo Sodalizio. I componenti degli Organi statutari in carica che non rappresentano Sodalizi aderenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9 - Diritto di voto nelle Assemblee.

Hanno il diritto di voto i Rappresentanti Legali dei Sodalizi che risultano aver regolarizzato l'adesione ("affiliazione" e relativo "tesseramento individuale") all'U.F.I. per l'anno solare nel quale viene tenuta l'Assemblea, entro 7 giorni precedenti l'Assemblea.

Nelle decisioni o votazioni assembleari il diritto di voto di ogni Rappresentante Legale o delegato è direttamente proporzionale al numero dei soci tesserati rappresentato, nella misura di un voto fino a 25 tesserati e successivi ulteriori voti ogni ulteriori 50 tesserati, e parimenti nelle votazioni degli Organi Statutari ogni delegato può esprimere le proprie preferenze in un numero di schede direttamente proporzionale al numero di soci tesserati rappresentato, nella medesima misura di cui sopra.

Il rappresentante legale e/o il delegato può rappresentare in assemblea solo un sodalizio. Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Sodalizi che aderiscono con la "sola affiliazione" di cui all'art. 3, III° comma, i componenti degli Organi Statutari in carica che non rappresentino Sodalizi aderenti (art. 8, III° comma), il Segretario Generale ed il Cassiere (art. 23, II° e VI° comma) i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica (art. 30, I° comma), gli invitati, gli accompagnatori autorizzati che ne abbiano fatto formale richiesta.

Art. 10 - Convocazione e ordine del giorno delle Assemblee.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale ogni almeno una (1) volta all'anno entro il 31 marzo.

In via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto a norma dell'art. 09, I° comma, e per deliberare sugli argomenti di cui agli artt. 37 e 38 Statuto.

La convocazione avviene con preavviso di 30 (trenta) giorni per l'Assemblea Ordinaria e di 15 (quindici) giorni per l'Assemblea Straordinaria, mediante invio al sodalizio aderente dell'ordine del giorno di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere trasmessa, con le stesse formalità, anche ai componenti degli organi statutari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno analitico ed indicare il giorno e l'ora della prima convocazione e la sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

La seconda convocazione è fissata dagli artt. 13 e 14 dello Statuto rispettivamente per l'Assemblea Ordinaria ad almeno 1 (una) ora di distanza da quella fissata per la prima e per l'Assemblea Straordinaria ad almeno 3 (tre) ore di distanza da quella fissata per la prima.

L'avviso di convocazione deve pervenire tramite posta, fax, in formato elettronico o equivalente, posta certificata, con consegna o invio 30 (trenta) giorni e 15 (quindici) giorni liberi prima della data di convocazione rispettivamente dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Oltre alle questioni che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre all'Assemblea, nell'Ordine del giorno debbono essere iscritti anche i seguenti argomenti:

Assemblea Elettiva:

- elezione delle cariche U.F.I..

Assemblea Ordinaria Annuale:

- discussione ed approvazione della relazione tecnico-morale per l'esercizio trascorso;
- discussione ed approvazione della relazione economico-finanziario-patrimoniale per l'esercizio trascorso; - discussione ed approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio trascorso;
- discussione ed approvazione del programma di attività per l'esercizio in corso;
- discussione ed approvazione della relazione economico- finanziario-patrimoniale per l'esercizio in corso;
- discussione ed approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

I documenti e le relazioni da discutere ed approvare nel corso della Assemblea vanno trasmessi almeno 15 giorni prima della riunione.

Art. 11 - Reclamo per esclusione dal diritto di voto.

Gli aventi diritto di voto possono avanzare reclamo scritto al Consiglio Direttivo dell'U.F.I. avverso l'esclusione o l'inserimento.

I reclami scritti pervenuti con relativa motivazione sono esaminati e decisi con procedura d'urgenza e in via definitiva dal Consiglio Direttivo sentita la Commissione Verifica Poteri.

Se le decisioni adottate sono favorevoli al reclamo sarà apportato un emendamento all'Elenco Ufficiale degli aventi diritto di voto. Nel caso contrario, su ricorso dell'escluso, la questione è deliberata dall'Assemblea, come disciplinato al seguente art. 16.

Tutte le decisioni sono immediatamente comunicate alle parti interessate.

Art. 12 - Proposte degli aventi diritto di voto.

Gli aventi diritto di voto possono far pervenire al Consiglio Direttivo proposte di discussione di argomenti di carattere generale concernenti l'U.F.I..

Le eventuali proposte di modifica dello Statuto, di cui all'art. 37 dello Statuto, debbono riportare integralmente il nuovo testo proposto, il testo che si intende modificare e le motivazioni che sono alla base della richiesta.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera in ordine alle proposte pervenute per l'eventuale inserimento all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria più prossima.

Non sono sottoposte a giudizio del Consiglio Direttivo le proposte di inserimento all'ordine del giorno pervenute con la identica formulazione da parte di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto che richiedono, motivandola, la formale convocazione dell'Assemblea ordinaria come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Non sono parimenti sottoposte a giudizio del Consiglio Direttivo le proposte di modifica dello Statuto avanzate con l'identico testo da parte di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto che richiedono, motivandola, la formale convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Quando una proposta di modifica dello Statuto è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere allegato alla convocazione il testo completo degli emendamenti proposti e il testo da modificare.

Art. 13 - Formalità preliminari. Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri controlla la titolarità del diritto di voto dei partecipanti alle Assemblee e ne redige l'Elenco Ufficiale.

E' costituita da tre membri, prescelti dal Consiglio direttivo tra gli associati aventi diritto di voto; essi al loro interno eleggeranno un Presidente. Si insedia il giorno prima fissato per l'Assemblea. La delega a rappresentare il Sodalizio deve risultare per iscritto su carta intestata dello stesso.

In essa deve essere esplicito il riferimento all'Assemblea (data, luogo e ora di convocazione), nome e cognome del delegato e sua posizione all'interno del Sodalizio, firma autografa del Legale Rappresentante del Sodalizio.

La titolarità del diritto di voto deve comunque essere provata o per conoscenza diretta o con idoneo documento di identità personale.

A conclusione del suo lavoro la Commissione redige verbale di verifica che evidenzia:

- a) gli "aventi" e i "non aventi" diritto di voto in elenchi separati;

b) eventuali contestazioni in merito al punto precedente che dovranno essere risolte dall'Assemblea, a norma del seguente art. 16, subito dopo l'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 14 - Apertura dell'Assemblea. Elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Nel giorno, ora e luogo fissati per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il Presidente Nazionale, o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea ed invita il Presidente della Commissione Verifica Poteri a comunicare l'esito delle verifiche.

Risultando presenti di persona tanti titolari di diritto di voto che rappresentino la metà più uno dei voti costituenti l'Assemblea, il Presidente Nazionale dichiara "validamente costituita l'Assemblea" e la invita ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.

In mancanza di numero legale, il Presidente Nazionale, in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata nell'avviso di convocazione per la prima, dichiara "validamente costituita l'Assemblea" qualsiasi sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e, quando vi siano elezioni, da due Scrutatori, scelti tra gli associati maggiorenni.

L'elezione del Presidente dell'Assemblea, dei due Scrutatori e del Segretario, se non è in carica il Segretario Generale, avviene per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto.

Art. 15 - Poteri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, ha autorità illimitata su questioni d'ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Il Segretario redige il verbale di Assemblea, che deve sottoscrivere congiuntamente al Presidente della stessa.

Il verbale viene conservato in originale presso la sede amministrativa della Federazione ed una copia verrà trasmessa a tutte le Associazioni aderenti

Art. 16 - Esame e decisione dei ricorsi per omissioni di voti e dei reclami per contestazione dei poteri di rappresentanza.

Prima dell'apertura della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone per primi in discussione gli eventuali ricorsi ordinari all'Assemblea per omessa attribuzione di voto, previsti e regolati dall'art. 11 del presente Regolamento.

Hanno diritto di prendere la parola tutti gli aventi diritto di voto presenti ed ha diritto di replica il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci.

La votazione sui vari ricorsi avviene per appello nominale degli aventi diritto di voto presenti. I singoli ricorsi si intendono accolti se riportano la maggioranza favorevole dei voti espressi.

In seguito il Presidente dell'Assemblea pone in discussione i reclami per contestazioni dei poteri di rappresentanza dei Sodalizi in Assemblea previsti dall'art. 13, V° comma, lettera b), che precede. Hanno diritto di prendere la parola tutti gli aventi diritto di voto presenti ed ha diritto di replica un membro della Commissione Verifica Poteri.

Le contestazioni vengono poste in discussione e votate con le stesse modalità di cui ai comma precedenti.

I risultati delle votazioni sui ricorsi e sui reclami vengono registrati dalla Commissione Verifica Poteri ed integrati nel verbale previsto al precedente art. 13, V° comma.

Art. 17 - Chiusura delle formalità preliminari.

Al termine delle votazioni sui ricorsi e reclami, di cui al precedente articolo, il Presidente dell'Assemblea proclama in via definitiva, il numero degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea e apre la discussione sull'Ordine del giorno.

Art. 18 - Poteri dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a) fissa le linee programmatiche dell'U.F.I.;
- b) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
- c) approva le relazioni del Consiglio Direttivo e prende atto di quella del Collegio dei Revisori;
- d) ratifica le delibere di carattere straordinario e/o urgente adottate dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica gli accordi con altri Enti, Associazioni, ecc. di carattere nazionale ed internazionale;
- f) richiede, per fondati motivi, le dimissioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi statuari (ved. seguente art. 35, II° comma, lettera a);
- g) ratifica l'ammontare delle quote di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sui conflitti tra Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori, a norma del seguente art. 25, VIII° comma;
- i) elegge, a scrutinio segreto e con votazione separata: il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Garanti tra i soci dei Sodalizi. I

componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Garanti, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo anche tra persone estranee all'U.F.I.;

l) approva la consistenza del patrimonio e le variazioni intervenute nell'anno;

m) approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno predisposte dal Consiglio Direttivo;

n) delibera l'eventuale scioglimento dell'U.F.I.;

o) tratta ogni altro argomento purché specificatamente iscritto all'Ordine del giorno.

Art. 19 - Disposizioni varie sulle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sugli argomenti all'Ordine del giorno vengono adottate, secondo la proporzionalità e rappresentatività di cui all'art. 15, IV° comma dello Statuto, con l'approvazione della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo il quorum dei 2/3 (due terzi) previsto dall'art. 14 Statuto per l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione e comunque previsto dall'art. 38, I° comma dello Statuto per lo scioglimento dell'U.F.I.

Il voto contrario o di astensione deve essere riportato nel verbale con l'indicazione del nominativo del Rappresentante Legale o delegato e del Sodalizio rappresentato.

Nelle votazioni per le elezioni del Presidente Nazionale, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori (supplenti compresi), Collegio dei Probiviri e Collegio dei Garanti, gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere per ogni scheda a disposizione, un massimo rispettivamente di 1 (una), 7 (sette), 5 (cinque), 3 (tre) e 3 (tre), preferenze, secondo la proporzionalità di cui all'art 15, IV° comma Statuto (una scheda fino a 25 tesserati, e successive ulteriori schede ogni ulteriori 50 tesserati).

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane per età anagrafica.

Il computo dei voti è affidato agli Scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Le schede di votazione, prima di essere messe in uso, devono venire controfirmate dal Presidente della Commissione Verifica Poteri e da un componente della stessa e debbono essere conservate ed allegate al verbale di Assemblea.

Si considerano voti presenti al momento della "valida costituzione della Assemblea" quelli registrati dalla Commissione Verifica Poteri con le integrazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, di cui al precedente art. 16.

Sono ammessi alle votazioni successive i Rappresentanti Legali o delegati giunti dopo l'apertura dell'Assemblea, una volta registrati dalla Commissione Verifica Poteri.

La maggioranza prescritta è calcolata tenendo conto dei voti validamente espressi. Non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene a scrutinio segreto, non si tiene conto altresì delle schede bianche e delle schede nulle.

Le votazioni per l'elezione delle cariche U.F.I. ed ogni altra votazione concernente persone fisiche o sodalizi debbono avvenire sempre a scrutinio segreto, come pure ogniqualvolta il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.

Art. 20 - Chiusura dei lavori.

Esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea stessa.

Art. 21 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare su:

- Modifiche di tutto o di parte dello Statuto (art.37 statuto); -

- Scioglimento della Federazione (art.38 statuto);

L'avviso di convocazione deve specificare i motivi della convocazione straordinaria. All'Assemblea Straordinaria di applicano, in quanto compatibili con la sua natura, tutte le norme di cui ai precedenti articoli.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima. (art. 14 Statuto).

Art. 22 - Il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale, eletto dall'Assemblea Generale con votazione separata, è il legale rappresentante dell'U.F.I. nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha le seguenti attribuzioni:

a) coordina l'attività del Consiglio Direttivo;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo esprimendo voto deliberativo che prevale in caso di parità di voti;

c) ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale, al Consiglio direttivo, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle.

d) designa il Segretario Generale e/o il Cassiere previa approvazione del Consiglio Direttivo, tra persone di sua fiducia assumendo la responsabilità diretta verso il Consiglio Direttivo;

e) sottoscrive tutti gli atti che impegnino l'U.F.I..

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni, attribuzioni e prerogative del Presidente Nazionale passano al Vice Presidente. Il Presidente Nazionale è responsabile nei confronti dell'Assemblea del funzionamento dell'U.F.I..

Art. 23 - Il Segretario Generale e/o il Cassiere.

Il Presidente Nazionale è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario Generale che agisce sotto il suo diretto coordinamento.

Il Segretario Generale:

- è il responsabile del funzionamento della Segreteria e ne risponde al Presidente Nazionale;
- dirige la Segreteria svolgendo ed assolvendo mansioni di ordine amministrativo, tecnico, funzionale e burocratico.
- funge altresì da Segretario del Consiglio Direttivo e delle Assemblee alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto redigendone i verbali.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione del verbale che, sottoscritto dallo stesso e da colui che ha presieduto la riunione, deve essere conservato in apposito libro presso la sede legale o l'ufficio della Segreteria Generale. Copia del verbale di Consiglio deve essere inviata entro 30 giorni dalla riunione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Garanti.

In caso di sua assenza il Consiglio Direttivo designa altro verbalizzante.

Il Segretario Generale può essere, a sua volta, coadiuvato da un Cassiere, designato a norma del precedente art. 22, II° comma, lettera d), cui possono essere delegate le funzioni connesse con la gestione contabile in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente Nazionale

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri previsti dallo Statuto, oltre ai poteri attribuitigli dal presente Regolamento, fermo il suo potere di intervento in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per il buon andamento della vita dell'U.F.I.. ed in particolare provvede a:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) dare attuazione al programma delle attività sociali annualmente approvate dall'Assemblea;
- c) approvare le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio della Federazione.
- d) redigere i bilanci consuntivi e preventivi sottoponendoli all'esame dell'Assemblea Ordinaria;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Sodalizi;
- f) fissare la data di convocazione delle Assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- g) predisporre il Regolamento per il funzionamento interno che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con lo Statuto e che dovrà essere approvato dall'Assemblea;
- h) nominare i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica e della Commissione Verifica Poteri;
- i) proporre all'Assemblea i candidati alla carica di componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Garanti anche tra persone estranee all'U.F.I.;
- l) predisporre i Comitati Regionali, Interregionali e Provinciali;
- m) approvare la nomina di Segretario Generale e/o Cassiere proposta dal Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo può altresì adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima Assemblea utile.

Allo stesso Consiglio spetta, inoltre, dichiarare decaduti dalla carica i componenti degli Organi statuari a norma dell'art. 30 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Nazionale e da 7 (sette) componenti di cui 1 (uno) Vice Presidente eletto nel proprio interno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Presidente Nazionale oppure su richiesta scritta e motivata da parte della maggioranza dei suoi componenti.

Spetta al Presidente Nazionale convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo neo-eletto.

L'avviso di convocazione, salvo casi di urgenza, deve contenere l'Ordine del giorno e deve pervenire tramite posta, fax, in formato elettronico o equivalente, posta certificata, con consegna o invio almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per la riunione

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente Nazionale o di chi lo sostituisce. Se il Presidente Nazionale o la maggioranza dei presenti lo richiedono, le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto qualora riguardano componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima Assemblea utile.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, seguito richiesta scritta o su invito del Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori o suo componente (vedasi seguente art. 25, IX° comma).

Il Consiglio Direttivo può riunirsi con video presenza della maggioranza dei componenti e assumere delibere validamente esecutive con la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo video presenti. Può deliberare in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.

Anche per tali sistemi di riunione vale la convocazione prevista nei termini e modi di cui al precedente VI° comma

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli Organi dell'U.F.I., attenendosi per analogia agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Esso è composto di 3 (tre) componenti effettivi, che eleggono nel loro interno il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

Spetta al Sindaco revisore più anziano convocare la prima riunione del neo-eletto Collegio dei Revisori
In particolare il Collegio:

- a) accerta, mediante verifica, la regolare tenuta della contabilità U.F.I.; la esatta rispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa; l'esattezza dei documenti probatori relativi agli introiti ed alle spese;
- b) effettua annualmente il controllo del patrimonio U.F.I. e delle variazioni intervenute nell'anno;
- c) accerta l'esatta corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili;
- d) predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e la relazione su tutta la gestione decorsa dall'ultima Assemblea da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) esegue collegialmente, o delegando un proprio componente, le ispezioni avvalendosi della collaborazione dei servizi amministrativi dell'U.F.I..

I Revisori effettivi esercitano le loro funzioni collegialmente fermo il diritto di ciascun Revisore di effettuare controlli individuali.

I Revisori debbono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Di ogni controllo o ispezione collegiale o individuale deve essere redatto verbale. I Revisori supplenti entrano in funzione qualora uno dei Revisori effettivi non sia in grado di svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a 3 (tre) mesi; assumono la qualifica ed i compiti di Sindaco effettivo in caso di carenza di uno di essi.

Il Collegio dei Revisori può invitare il Consiglio Direttivo a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'esame della Assemblea che deve deliberare in via definitiva.

Il Presidente del Collegio dei Revisori o suo componente partecipa, su richiesta scritta o su invito del Presidente Nazionale, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 26 - Il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri vigila sull'attuazione dello Statuto e Regolamento interno e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello stesso.

Esso è costituito da 3 (tre) componenti, fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità, scelti anche tra persone estranee ai Sodalizi U.F.I., in tal caso proposte dal Consiglio Direttivo uscente. Spetta al Proviviro Anziano convocare la prima riunione del neo-eletto Collegio dei Proviviri per eleggere il Presidente nel proprio interno.

Tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti dei Sodalizi, degli Organi e relativi componenti, dei singoli che rappresentano l'U.F.I. in ambito esterno, per le controversie sociali insorte tra i suddetti e tra questi e l'U.F.I., sono obbligatoriamente trasferite dal Consiglio Direttivo alla competenza del Collegio dei Proviviri (ved. art. 9 dello Statuto) che giudicherà, a norma dell'art. 25 dello Statuto, "pro bono et æquo" senza formalità di procedure adottando le decisioni del caso

. La comunicazione del lodo alle parti e al Consiglio Direttivo deve essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni dalla adozione della decisione.

Il Consiglio Direttivo procede all'applicazione delle decisioni nei confronti dei destinatari. Avverso il lodo dei Proviviri è possibile fare ricorso in appello al Collegio dei Garanti entro 60 giorni.

Art. 27 - Le decisioni disciplinari in 1° grado e loro effetti.

Le decisioni disciplinari adottate discrezionalmente dal Collegio dei Proviviri a norma del precedente articolo in funzione della gravità delle trasgressioni, possono comportare:

- a) la deplorazione;
- b) la diffida;
- c) la sospensione;
- d) il ritiro della tessera individuale;
- e) la radiazione.

Il ritiro della "tessera individuale" inibisce la partecipazione ad ogni attività sociale e determina anche l'ineleggibilità alle cariche U.F.I..

I Rappresentanti Legali dei Sodalizi perdono la capacità di rappresentare il Sodalizio nei confronti dell'U.F.I.. La sospensione inibisce, durante il tempo o la manifestazione per cui è comminata, la partecipazione ad ogni attività U.F.I..

Il ritiro della "tessera individuale" ai componenti degli Organi sociali determina l'immediata decadenza da ogni incarico anche se elettivo e l'esclusione dell'appartenenza all'U.F.I..

La radiazione di un Sodalizio determina la sua immediata esclusione dalla vita sociale con divieto di nuova affiliazione e comporta il ritiro della tessera per tutti i propri associati tesserati.

Art. 28 - Il Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti opera in 2° grado a garanzia dello Statuto e Regolamento interno e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello stesso.

Esso è costituito da 3 (tre) componenti, fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze, professionalità ed esperienze, scelti anche tra persone estranee ai Sodalizi U.F.I., in tal caso proposte dal Consiglio Direttivo uscente. Spetta al Garante Anziano convocare la prima riunione del neo-eletto Collegio dei Garanti per eleggere il Presidente.

E' possibile ricorrere avverso il lodo disciplinare del Collegio dei Probiviri, producendo entro 60 giorni nuova istanza al Collegio dei Garanti e per conoscenza al Consiglio Direttivo, unicamente da parte dei soccombenti, motivando elementi integrativi a garanzia dei propri diritti.

Il Collegio dei Garanti giudicherà a norma dell'art. 27 dello Statuto, "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

La comunicazione del lodo alle parti e al Consiglio Direttivo deve essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni dalla adozione della decisione.

Art. 29 - Decisioni disciplinari in 2° grado e loro effetti.

Le decisioni disciplinari adottate dal Collegio dei Garanti, confermano o modificano quelle del Collegio dei Probiviri, relativamente a quanto richiesto dal ricorrente. Esse costituiscono decisioni definitive e applicabili immediatamente dal Consiglio Direttivo.

Il lodo del Collegio dei Garanti esclude ogni altra giurisdizione ed è inappellabile.

Art. 30 - La Consulta Tecnico-Scientifica.

La Consulta Tecnico-Scientifica, formata da persone, soci e non, di riconosciuta e comprovata esperienza nel campo della cultura e dell'organizzazione del settore delle tradizioni popolari, assolve funzioni consultive e di supporto, a norma dell'art. 34, II° comma, dello Statuto.

I componenti della Consulta vengono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno la stessa durata degli organi statutari.

La Consulta Tecnico-Scientifica designa al suo interno, il Presidente che la rappresenta nei confronti della struttura centrale e periferica dell'U.F.I..

Il Presidente Nazionale di concerto con il Presidente della Consulta Tecnico Scientifica convoca la Consulta con le stesse formalità di convocazione del Consiglio Direttivo. Alle riunioni della Consulta Tecnico-Scientifica possono partecipare i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Le Strutture periferiche (Comitati Regionali e/o Interregionali).

I Comitati territoriali (Regionali, Interregionali e Provinciali) sono promossi dal Consiglio Direttivo, a norma del precedente art. 24, lettera l).

I Comitati Regionali sono costituiti dai Sodalizi "affiliati" e "tesserati" o dai Sodalizi "solo affiliati" di una stessa Provincia o Regione o di più Regioni contermini.

I Comitati Regionali, Interregionali e Provinciali sono coordinati da un Delegato Regionale, Provinciale e Interregionale, regolarmente tesserato e che abbia compiuto il 18° anno di età, eletto nel contesto delle regole di autonomia citate al I° comma del presente articolo.

I Delegati Regionali e/o Provinciali rappresentano l'U.F.I. nella Regione, Provincia ove risiedono. Hanno il compito di:

- promuovere e coordinare l'attività dei Sodalizi nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo;
- programmare e gestire in accordo con il Consiglio direttivo l'attività associativa nella regione di appartenenza; -
- curare la diffusione del materiale associativo;
- promuovere le adesioni all'U.F.I.;
- mantenere contatti con le pubbliche Autorità; relazionare al Consiglio Direttivo l'attività svolta durante l'anno.

Per promuovere detti Comitati il Consiglio Direttivo può individuare dei Fiduciari d'area che avranno lo specifico compito di promuovere i Comitati territoriali. L'incarico ha validità triennale ed è rinnovabile. Termina con la scadenza del Consiglio Direttivo o sua decadenza. I Comitati territoriali si riuniscono almeno 1 (una) volta l'anno ai fini di coordinamento delle loro attività.

Art. 32 - Eleggibilità alle cariche sociali.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che:

- a) siano regolarmente tesserati come soci di Sodalizi aderenti;
- b) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- c) non siano sottoposti a provvedimenti di sospensione o non sia stata loro ritirata la "tessera individuale", a norma dell'art. 27, II° comma, che precede.

La qualifica di socio non è richiesta per la carica di Probiviro e di Garante.

Per concorrere all'elezioni alle cariche sociali devono essere presentate le candidature al Consiglio Direttivo uscente, 15 giorni prima delle elezioni.

Sono ineleggibili coloro che svolgono attività retribuita in ambito U.F.I..

Sono parimenti ineleggibili e, se eletti, decadono, i parenti e gli affini del Presidente Nazionale e dei componenti il Consiglio Direttivo entro il 2° (secondo) grado.

Con l'accettazione della carica gli eletti si assumono l'obbligo di osservare incondizionatamente le norme statutarie, regolamentari e i "deliberata" dell'U.F.I. impegnandosi ad accettarne ed eseguirne le decisioni. La competenza del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Garanti ad adottare decisioni di carattere disciplinare deve essere accettata anche da coloro che ricoprono cariche in ambito U.F.I., in conformità di quanto stabilito ai precedenti artt. 27, IV° comma e 29.

Art. 33 - Incompatibilità tra cariche diverse.

Le cariche di Presidente Nazionale e di componente rispettivamente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei , Revisori, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Garanti, della Consulta Tecnico-Scientifica e di eventuali altri "Organi centrali", sono tutte incompatibili tra loro.

Verificandosi duplicità di carica gli interessati, per poter svolgere la loro attività, debbono comunicare al Consiglio Direttivo quale carica intendono conservare.

L'accertamento delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità per tutti i componenti gli Organi U.F.I. è di competenza del Consiglio Direttivo il quale procede d'ufficio o su reclamo scritto di un Sodalizio aderente o di un qualsiasi componente di un Organo U.F.I..

L'interessato ha diritto di essere interpellato personalmente.

Art. 34 – Rimborsi spese - compensi.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Ai componenti degli organi collegiali, ed agli incaricati dal Consiglio Direttivo, competono solo rimborsi spese a piè di lista e dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese. L'U.F.I. nei suoi uffici può avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e remunerato in base al contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il personale dipendente risponde del proprio operato al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Segretario Generale.

Art. 35 - Durata delle cariche sociali. Decadenza.

Gli Organi statutari durano in carica 3 (tre) anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione delle nuove cariche.

Essi decadono unitamente al Consiglio Direttivo:

- a) in caso di "voto di sfiducia espresso" da parte dell'Assemblea con votazione palese su mozione proposta dalla maggioranza degli aventi diritto di voto;
- b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Inoltre decadono dall'Ufficio:

- a) qualora dopo le elezioni si verificano nei loro confronti le situazioni previste come cause di ineleggibilità;
- b) quando vengano esperite azioni nei confronti dei Sodalizi di loro appartenenza per il recupero di crediti dell'U.F.I. (ved. art. 4, III° comma) o intervengano provvedimenti di radiazione per gli stessi (art 27 ultimo comma);
- c) qualora per 3 (tre) volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte o alle quali siano tenuti a partecipare;
- d) in caso di mancato tesseramento individuale entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

L'accertamento delle singole decadenze avviene secondo quanto disposto dal precedente articolo 33.

Art. 36 - Sostituzioni di componenti degli Organi U.F.I. elettivi.

La eventuale mancanza, anche per dimissioni, di uno dei componenti degli Organi U.F.I. elettivi viene sanata con l'assunzione in carica di quel nominativo che nell'ultima elezione abbia riportato il maggior numero di preferenze. Qualora non potesse procedersi alla assunzione in carica di altro nominativo, la mancanza sarà sanata con votazioni postali mediante schede inviate agli aventi diritto di voto attraverso le quali risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze.

L'eventuale mancanza, anche per dimissioni, del Presidente Nazionale viene sanata in Assemblea con l'elezione di un nuovo Presidente Nazionale da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni. I Sindaci Supplenti, in caso di mancanza anche per dimissioni di un membro effettivo, assumono la qualità di membro Effettivo durante tutto il periodo di carenza.

Le dimissioni, da presentarsi sempre per iscritto al Consiglio Direttivo, devono essere motivate e svolgono la loro efficacia a partire dal momento in cui sono formalmente accettate da detto Organo. Tutte le sostituzioni, che vengono sempre proclamate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 29, dello Statuto, non modificano la scadenza generale valida per tutte le cariche.

Art. 37 - L'esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dura 1 (un) anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro la data fissata per l'Assemblea Ordinaria, i bilanci consuntivo e preventivo devono essere predisposti secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 38 - Proventi, contributi e patrimonio.

Per il conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, l'U.F.I. può avvalersi di contributi e proventi diversi.

Il suo patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, fondi, riserve e attività varie, la cui consistenza può variare di anno in anno in dipendenza dell'attività di gestione e come conseguenza dell'accettazione di lasciti, donazioni e atti di liberalità da Enti, Associazioni o privati.

In caso di scioglimento dell'U.F.I. (ved. art. 39 seguente) il patrimonio sarà contestualmente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 39 - Scioglimento dell'U.F.I..

Lo scioglimento dell'U.F.I. è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza relativa dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto con l'osservanza delle formalità previste ai precedenti artt. 19 1° comma e 21.

Ove si verifichi l'impossibilità di convocare l'Assemblea, lo scioglimento dell'U.F.I. è disciplinato dalle norme del Codice Civile. Art. 40 - Norme transitorie e di attuazione. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea e sostituisce ogni altra norma precedente.

Art. 40 – Norme transitorie e di attuazione

Il Presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea e sostituisce ogni altra norma precedente